

Relazione illustrativa degli Amministratori redatta ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del TUF, sul punto 3 all'ordine del giorno (parte ordinaria) dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di SAES Getters S.p.A. convocata, presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, in unica convocazione per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 10:30

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020 e determinazione dei compensi dei sindaci effettivi

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 scade il mandato del Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2015 e Vi invitiamo, pertanto, (i) a nominare ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale della Società tre Sindaci Effettivi (tra cui il Presidente del Collegio) e due Sindaci Supplenti per il triennio 2018-2020 e (ii) a determinare la relativa retribuzione.

Al riguardo ed ai sensi dell'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 58/1998 (di seguito anche il “Testo unico della Finanza”), Vi illustriamo quanto segue.

* * *

1. Con riferimento a quanto sopra, si ricorda, anzitutto, che, ai sensi del citato articolo 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti, nominati attraverso un sistema di voto di lista e con modalità tali da assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-bis, del Testo Unico della Finanza. In particolare, trattandosi del secondo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della L. 120/2011 (che ha introdotto il sopracitato comma 1-bis), almeno un terzo dei componenti del Collegio dovrà appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Si rammenta che, sempre ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, i componenti del Collegio Sindacale dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dall'articolo 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza per i membri del Collegio Sindacale e in particolare dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale n. 162 del 30 marzo 2000 (“Regolamento recante norme per la

fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del Collegio Sindacale delle Società Quotate da emanare in base all'articolo 148 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"). Per quanto concerne specificamente i requisiti di professionalità, si precisa che, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, per attività attinenti a quella dell'impresa si intendono tutte le attività riconducibili all'oggetto sociale per come individuato dall'articolo 7 dello Statuto Sociale e comunque le attività relative al settore metalmeccanico, alla produzione e commercializzazione di apparecchiature, prodotti e materiali menzionati all'articolo 7 dello Statuto Sociale, nonché di ricerca scientifica e industriale. Si considerano parimenti attinenti all'ambito di attività della Società le competenze in materia di diritto commerciale, di diritto tributario, di economia aziendale e di finanza aziendale.

Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e da altre disposizioni applicabili e coloro che superino i limiti di cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla Consob ai sensi dell'articolo 148-bis, comma 1, del Testo Unico della Finanza. Inoltre, un candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, un Azionista non può né presentare, né votare più di una lista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria). Gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo e gli Azionisti che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società (di cui ad oggi alla Società non consta l'esistenza) non possono presentare o votare più di una lista (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). Ciò premesso, possono presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale gli Azionisti che, avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, da soli ovvero unitamente ad altri Azionisti presentatori, siano titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea, come stabilito dalla Consob con la propria deliberazione n. 20273 del 24 gennaio 2018 (adottata ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza).

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci (ossia entro venerdì 30 marzo 2018). Le liste regolarmente presentate saranno, quindi, messe a disposizione del pubblico entro il 3 aprile 2018 presso la sede sociale in Lainate, Viale Italia 77, sul sito *internet* della Società (www.saesgetters.com) e presso il meccanismo di stoccaggio 1Info (all'indirizzo www.1info.it). E' fatta avvertenza che, ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, qualora entro il termine di 25 giorni antecedenti quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione, sia stata presentata una sola

lista per la nomina del Collegio Sindacale, ovvero siano state presentate liste soltanto da Azionisti collegati tra loro ai sensi dell'articolo 145-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate altre liste sino al terzo giorno successivo a quello di scadenza del suddetto termine. In tal caso, la sopra indicata soglia minima del 4,5% per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà.

Come anticipato, le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di uno o più candidati alla carica di Sindaco Supplente, nel rispetto dell'equilibrio fra i generi ai sensi dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del Testo Unico della Finanza. A tal fine, le liste che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre debbono assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano – oggi – almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

I nominativi dei candidati devono essere contrassegnati in ciascuna sezione (e cioè sia nella sezione Sindaci Effettivi, sia nella sezione Sindaci Supplenti) da un numero progressivo e non possono comunque essere indicati in numero superiore ai componenti del Collegio Sindacale da eleggere.

Le liste contengono, inoltre, anche in allegato:

- a) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; tale possesso dovrà essere comprovato da apposita certificazione rilasciata da intermediario da presentarsi anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- b) una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
- d) una dichiarazione dei candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e loro accettazione della candidatura;
- e) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Si sottolinea l'importanza di accompagnare l'informativa di cui alla lettera c) dell'elenco sopra per ciascun candidato Sindaco con l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dallo stesso ricoperti presso altre società, curandone l'aggiornamento fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti, per age-

volare la comunicazione di cui all'articolo 2400, comma 4, cod. civ. al momento della nomina da parte dell'Assemblea e prima dell'accettazione dell'incarico, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'articolo 148-*bis*, comma 2, del Testo Unico della Finanza.

Fermo restando l'obbligo di depositare la dichiarazione di cui alla lettera b) dell'elenco sopra riportato, per garantire una maggiore trasparenza sui rapporti tra coloro che presentano le "liste di minoranza" e gli Azionisti di controllo o di maggioranza relativa, si raccomanda agli Azionisti che presentino una "lista di minoranza" per l'elezione del Collegio Sindacale di fornire nella predetta dichiarazione le seguenti informazioni:

- la descrizione delle relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del Testo Unico della Finanza o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico della Finanza (di cui, come detto, ad oggi la Società non ha conoscenza). In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni normative, regolamentari e statutarie saranno considerate come non presentate.

Alla minoranza – rispetto a cui non sussistano rapporti di collegamento, neppure indiretto, rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo Unico della Finanza e dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti - è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco Supplente. L'elezione dei Sindaci di minoranza è contestuale all'elezione degli altri componenti dell'organo di controllo, fatti salvi i casi di sostituzione, come disciplinati nell'articolo 22 dello Statuto Sociale.

All'elezione dei Sindaci si procede, pertanto, come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Sindaci Effettivi e un Sindaco Supplente; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (la "Lista di Minoranza"), sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un Sindaco Effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale ("Sindaco di Minoranza"), e un Sindaco Supplente

(“Sindaco Supplente di Minoranza”), il tutto, comunque, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011. Qualora la composizione dell’organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della Lista di Maggioranza del genere più rappresentato sono sostituiti, nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito, dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della sezione rilevante della Lista di Maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Azionisti in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero degli Azionisti. Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risulteranno eletti Sindaci Effettivi e Supplenti tutti i candidati a tali cariche indicati nella lista stessa, nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011. Presidente del Collegio Sindacale è, in tal caso, il primo candidato a Sindaco Effettivo. In mancanza di liste, il Collegio Sindacale e il Presidente vengono nominati dall’Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, sempre nel rispetto delle norme relative all’equilibrio fra i generi negli organi delle società quotate di cui alla legge n. 120/2011.

Infine, si rinvia in ogni caso all’articolo 22 dello Statuto Sociale per maggiori dettagli. Il testo dello Statuto è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet www.saesgetters.com, sezione “*Investor Relations-Corporate Governance-Statuto Sociale*”.

Tutto ciò considerato, Vi invitiamo a presentare liste di candidati, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 22 dello Statuto Sociale e sopra ricordati, sulla base delle quali procedere alla votazione.

Ai sensi dell’articolo 2400, comma 1, cod. civ. e dell’articolo 22 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale per come sopra nominato resterà in carica, salve sostituzioni, fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

2. Con riferimento alla retribuzione annuale del Collegio Sindacale, Vi ricordiamo che, ai sensi dell’articolo 2402 cod. civ. e dell’articolo 22 dello Statuto Sociale, la stessa deve essere determinata dall’Assemblea degli Azionisti all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’ufficio. In meri-

to, si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2015 ha determinato la sopra citata retribuzione annuale nella misura di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per il Presidente e di Euro 29.000,00 (ventinovemila/00) per ciascun altro Sindaco Effettivo.


Ciò premesso, Vi invitiamo a determinare la retribuzione annuale del nuovo Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico ai sensi dell'articolo 2402 cod. civ. e dell'articolo 22 dello Statuto Sociale, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

3. Da ultimo, si informano i Signori Azionisti che ciascun punto delle precedenti deliberazioni, nonché delle ulteriori proposte che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti, verrà messo al voto di quest'ultima con votazione separata al fine di consentire agli aventi diritto al voto (ed ai soggetti da questi delegati con istruzioni di voto) di votare separatamente con riferimento a ciascuno dei predetti punti (eventualmente sulla base delle specifiche indicazioni di voto ricevute).

* * *

Lainate, 14 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione



Dr Ing. Massimo della Porta

Presidente